

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
ORGANI COLLEGIALI
PER L'ISTITUZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE
NEI SERVIZI EDUCATIVI
ALL'INFANZIA 0/6
COMUNALI**

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 55 del 22 novembre 2012

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Principi

Art. 3 - Collegio degli Educatori

Art. 4 - Assemblea dei Genitori

Art. 5 - Riunioni di Sezione

Art. 6 - Rappresentanti di Sezione

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Unità Educativa

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Unità Educativa

Art. 9 - Categorie di eleggibili negli organismi di partecipazione

Art. 10 - Indizione di Elezioni del Consiglio di Unità Educativa

Art. 11- Svolgimento delle elezioni del Consiglio di Unità Educativa

Art. 12 - Surroga dei membri cessati

Art. 13 - Costituzione degli Organi collegiali e validità delle deliberazioni

Art. 14 – Pubblicazione degli atti

Art. 15 - Incompatibilità

Art. 16 - Decadenza

Art. 17 - Rappresentanza Cittadina dei Consigli di Unità Educativa

Art. 18 - Nomina della Rappresentanza Cittadina

Art. 19 - Abrogazione e rinvio

ART. 1 - Finalità

1.1 Il regolamento sugli organi collegiali dei Servizi Educativi per l'Infanzia (Nidi e scuole dell'Infanzia) , nel rispetto degli ordinamenti stabiliti per le Scuole dell'Infanzia Paritarie e per i Nidi di Infanzia, al fine di promuovere e realizzare un sistema di interazioni tra le famiglie, il territorio e gli operatori, istituisce e regola la partecipazione delle componenti coinvolte intese come una comunità educativa che interagisce con la più vasta collettività sociale e civica.

1.2 La partecipazione negli Organi Collegiali si realizza attraverso:

- I Rappresentanti di sezione . (sezione: unità organizzativa e didattica delle Scuole e dei Nidi d'infanzia.)
- Le riunioni di sezione.
- L' assemblea dei genitori della scuola.
- Il collegio degli educatori.
- Il Consiglio di Unità Educativa.
- La Rappresentanza Cittadina.

1.3 Gli organi collegiali si ispirano, nella loro azione e nelle deliberazioni prese, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza¹, ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico e della partecipazione, fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e ai valori e agli orientamenti evidenziati nella recente ricerca pedagogica.

I soggetti coinvolti sono:

- La figura del Responsabile dei Servizi
- Gli Educatori
- Il Personale Ausiliario
- I Genitori
- Il Rappresentante del Consiglio di Zona

¹ in particolare agli artt. 2 (non discriminazione), 3 (superiore interesse), 5 (ascolto dei genitori e dei gruppi sociali), 8 (tutela dell'identità), 12-15 (libertà di espressione, pensiero, religione, associazione), 16 (privacy), 22 (tutela dei rifugiati), 23 (tutela dei diversamente abili), 29 (finalità dell'educazione), 30 (tutela delle minoranze), 31 (diritto al gioco).

ART. 2 – Principi

I principi fondamentali sui quali si basa il presente Regolamento sono:

2.1. la **Rappresentatività**: principio secondo il quale gli organi collegiali devono esprimere la voce di tutti i servizi educativi all'infanzia nella fascia d'età tra 0 e 6 anni, a gestione comunale diretta o indiretta.

Tale rappresentanza si realizza attraverso la partecipazione delle seguenti componenti individuate nei rispettivi servizi:

1. Responsabile dei Servizi.
2. Educatori eletti quali rappresentanti del servizio.
3. Genitori eletti quali rappresentanti del servizio.
4. Genitori eletti quali rappresentanti di sezione.
5. Personale Ausiliario eletto quale rappresentante del servizio.
6. Rappresentante del Consiglio di Zona, nominato dal Consiglio stesso.

I Responsabili dei Nidi d'Infanzia Comunali Accreditati e Privati Accreditati, o loro delegati, possono presenziare alle riunioni del Consiglio di Unità Educativa ogni qualvolta venga indetto, qualora ne ravvisino la necessità e/o su invito del Presidente del Consiglio di Unità Educativa.

2.2. La Territorialità: principio secondo il quale l'organo collegiale deve farsi interprete e portavoce delle esigenze e delle opportunità presenti sul territorio nel quale insistono i servizi educativi rappresentati.

2.3. Trasparenza equità e semplicità delle regole in merito a:

- comunicazioni al Presidente del Consiglio di Unità Educativa su eventuali nomine/revoche del mandato e sostituzioni dei rappresentanti di ciascuna componente.
- convocazione del Consiglio di Unità Educativa con obbligo di affissione in ogni sede e convocazione formale inoltrata a ogni rappresentante eletto;
- approvazione, diffusione dei verbali e dei documenti prodotti dal Consiglio di Unità Educativa in modo che siano accessibili e fruibili pubblicamente, in tempi congrui, salvo restando la necessità di riservatezza previste dalla normativa vigente;
- modalità di applicazione delle delibere di Consiglio di Unità Educativa.

ART. 3 – Collegio degli Educatori

3.1 Presso ogni Servizio Educativo è istituito il Collegio degli educatori presieduto dal/dalla Responsabile che lo convoca, secondo un calendario pianificato e concordato e comunque non meno di una volta al mese.

Milano

Comune
di Milano

- 3.2 Nell'adottare le proprie delibere il Collegio degli Educatori accoglie, a secondo della situazione, eventuali proposte o pareri del Consiglio di Unità Educativa.
- 3.3 Di ogni incontro viene stilato un verbale a cura di un educatore/educatrice.
- 3.4 Il Collegio degli educatori, in relazione allo sviluppo, all'armonica crescita, al benessere dei bambini, ai bisogni dei singoli e dei gruppi, nel rispetto della libertà didattica delle Educatrici e tenendo presente gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, annualmente delibera:
- il Progetto Educativo, con i relativi obiettivi;
 - il Piano dell'Offerta Formativa, con i relativi obiettivi;
 - la programmazione dell'azione educativa e didattica al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo dei bambini, in armonia con i bisogni e le attese delle famiglie;
 - le modalità e gli strumenti di osservazione, valutazione e verifica, relativi al progetto Educativo, al Piano dell'Offerta Formativa e didattica, proponendo, dove necessario, opportune misure per il miglioramento;
 - organizza in modo coerente al Piano dell'Offerta Formativa gli ambienti e il contesto educativo;
 - si esprime sui criteri e sulla composizione delle sezioni;
 - partecipa ai progetti di continuità educativa tra nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie;
 - candida i suoi rappresentanti nel Consiglio di Unità Educativa;
 - individua, al suo interno, la referente di struttura che si interfaccia fra il Responsabile e il gruppo degli educatori;
 - propone iniziative per promuovere l'aggiornamento, i rapporti di informazione e collaborazione con i genitori (tratto da DLgs 16 aprile 1994, n. 297);
 - si esprime a conclusione dell'anno scolastico, in ordine alla verifica degli obiettivi raggiunti.

I documenti redatti dal Collegio degli Educatori in merito alla progettualità con i bambini sono trasmessi al Consiglio di Unità Educativa.

ART. 4 - Assemblea dei Genitori

- 4.1 Le Assemblee dei genitori nei Servizi Educativi sono convocate, almeno due volte all'anno, e presiedute dal/dalla Responsabile del Servizio e/o dal Presidente del Consiglio di Unità Educativa, con la presenza del Collegio degli educatori, e costituiscono organismi di partecipazione finalizzate principalmente:
- alla condivisione dell'impianto organizzativo e pedagogico del servizio;
 - al confronto di tematiche relative allo sviluppo e alla crescita dei bambini;
 - alla presentazione degli Organismi Collegiali;

- alla organizzazione di eventi e/o di iniziative integrative rispetto al Progetto Educativo e per i quali sia prevista la partecipazione dei genitori.

4.2 Durante l'anno scolastico sono possibili altri incontri qualora un terzo delle famiglie iscritte ne faccia richiesta o il Presidente del Consiglio di Unità Educativa o il Responsabile del servizio.

ART. 5 - Riunioni di Sezione

- 5.1 Le riunioni di Sezione sono convocate dal personale educativo di sezione almeno una volta a trimestre.
- 5.2 Durante l'anno scolastico è possibile convocare altre riunioni di sezione qualora ne faccia richiesta un terzo delle famiglie iscritte.
- 5.3 Sono finalizzate alla conduzione e alla verifica di contenuti relativi alla progettazione educativa e didattica e all'esame di eventuali richieste formulate dalle famiglie.
- 5.4 Nella prima riunione di inizio anno educativo, da realizzare entro il mese di ottobre, si provvede all'elezione del/della Rappresentante di sezione dei genitori e di un Rappresentante supplente, in modo da garantire presenza e continuità della figura.

ART. 6 - Rappresentanti di Sezione

- 6.1 Sono genitori eletti direttamente da pari all'interno della prima riunione di sezione annuale, e rimangono in carica per un anno, con la possibilità di rielezione.
- 6.2 Le competenze principali si sostanziano in quegli ambiti relazionali e organizzativi che sono utili per facilitare e rendere condivisa l'organizzazione della vita della sezione stessa quali a esempio:
 - raccolta volontaria di materiale di consumo, libri, giochi, quote di partecipazione a gite o altre iniziative, e in generale tutto ciò che serve allo svolgimento della programmazione didattica annuale;
 - creazione e utilizzo di una mailing list per ottimizzare la trasmissione ai genitori delle comunicazioni riguardanti la singola scuola e gli organi collegiali;
 - raccolta di segnalazioni, proposte e altre comunicazioni da parte dei genitori e presentazione delle stesse alla figura di riferimento del caso (Responsabile del servizio o Educatrice o rappresentante del Consiglio di Unità Educativa).
 - Ricezione e distribuzione di eventuali comunicazioni del Consiglio di Unità Educativa.



- 6.3 I rappresentanti di sezione si rapportano direttamente con il Responsabile del Servizio, con i rappresentanti dei genitori del Consiglio o il Presidente dello stesso formulando proposte/iniziative da sottoporre all'esame del Consiglio di Unità Educativa.
- 6.4 I rappresentanti di sezione possono richiedere, motivando e formalizzando, direttamente, al Responsabile del Servizio, una riunione straordinaria di sezione nel caso in cui almeno un terzo dei genitori iscritti nella sezione ne abbia espressa formalmente volontà.

ART. 7 – Composizione del Consiglio di Unità Educativa

- 7.1 E' un organismo di partecipazione, che opera con la presenza di un minimo di cinque componenti , nel caso di UE di soli 2/3 Servizi la presenza minima è ridotta a tre componenti, alla seduta, ed è rappresentativo dei bisogni e delle istanze presentate da tutte le componenti interne ai Servizi di appartenenza.
- 7.2 Il Consiglio è costituito dai rappresentanti delle/degli educatrici/educatori, dai rappresentanti del personale ausiliario, dai rappresentanti dei genitori dei bambini nelle seguenti proporzioni:

Nidi d'infanzia comunali:

1 genitore per ogni Servizio – 1 educatore per ogni Servizio – 1 personale ausiliario.

Nidi d'Infanzia comunali accreditati:

1 genitore per ogni Servizio.

La Sezione Primavera è da considerarsi parte integrante del Nido d'Infanzia cui afferisce.

Scuole dell'Infanzia comunali:

1 genitore per ogni servizio -- 1 educatore per ogni servizio -- 1 personale ausiliario.

1 rappresentante nominato dal Consiglio di Zona per ogni Consiglio di Unità Educativa, eventualmente scelto tra i Consiglieri di Zona.

Il Responsabile dell'Unità Educativa che ne è membro di diritto.

- 7.3 Ogni rappresentante viene democraticamente eletto dalla propria componente di riferimento.
- 7.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto tra i rappresentanti dei genitori, a maggioranza relativa.
- 7.5 Può essere eletto, a maggioranza relativa, anche un vice-presidente e un segretario appartenente alla categoria genitori.
- 7.6 Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative dell'orario base dei servizi, e comunque in orario compatibile

con le esigenze degli eletti, in modo tale da facilitare al massimo la partecipazione di tutte le componenti.

- 7.7 Il Consiglio dura in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli di Unità Educativa.
- 7.8 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, oppure su richiesta del/della Responsabile oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque non meno di quattro volte all'anno.
- 7.9 Una volta insediato, il Consiglio elegge al suo interno una **Giunta Esecutiva** composta da 2 Genitori, 2 Educatori e dal Responsabile del servizio, con i seguenti compiti:
- verifica dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Unità Educativa;
 - informazione sulla gestione economica dei Servizi afferenti al Consiglio stesso;
 - valutazione e approvazione della rendicontazione economico-finanziaria predisposta dal Responsabile dei Servizi afferenti al Consiglio stesso.
 - altri compiti delegati espressamente dal Consiglio.
- 7.10 Il Presidente può delegare altro membro del Consiglio di Unità Educativa per rappresentarlo alle riunioni della Commissione Educazione del Consiglio di Zona in raccordo alle iniziative/risorse previste sul territorio, ove richiesto dal Consiglio di Unità Educativa.
- 7.11 Il Consiglio definisce un proprio regolamento interno, da formularsi tenendo fermo quanto previsto dal presente documento.
- 7.12 Le riunioni del Consiglio di Unità Educativa, salvo diversa motivata decisione del Presidente riferita alla necessità di riservatezza, tutelata dalla normativa vigente, sono pubbliche e vi possono assistere il personale (comunale e non) e i genitori afferenti all'Unità stessa, senza diritto di voto.

ART. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Unità Educativa

- 8.1 Al Consiglio di Unità Educativa, fatte salve le spettanze del Collegio degli Educatori, sono attribuite le seguenti competenze:
- adozione di iniziative educative, extracurricolari e culturali dirette a promuovere la miglior partecipazione delle famiglie ai Servizi e il loro radicamento nel territorio in quanto comunità educativa;
 - adozione di iniziative educative integrative in funzione di prevenzione sanitaria e sociale, nonché di integrazione dei soggetti che presentano difficoltà di sviluppo o di inserimento;
 - delibera in ordine alle richieste di anticipo, posticipo o alla flessibilità dell'orario di funzionamento dei Servizi, in concerto con le decisioni assunte dall'Amministrazione;

- verifica del servizio di refezione scolastica e confronto sui report redatti dai componenti della Commissione Mensa e sulle iniziative di educazione alimentare proposte dalle stesse Commissioni Mensa come parte integrante dei loro compiti;
- ricerca di fondi o donazioni presso istituzioni pubbliche e privati per incrementare la qualità delle strutture e del servizio educativo. A questo proposito va garantita la massima trasparenza di ogni iniziativa informando: il Consiglio di Zona tramite referente nominato e i genitori con informazioni attraverso i mezzi più opportuni e disponibili, anche elettronici.

8.2 Il Consiglio di Unità Educativa formula, inoltre, pareri in merito a:

- attività di controllo e verifica rispetto ai parametri di qualità dei Servizi;
- progetti e interventi definiti in ambito del Consiglio di Zona, che possono coinvolgere anche realtà esterne alla scuola e presenti sul territorio;
- definizione dei criteri di verifica rispetto ai Servizi a gestione indiretta.

8.3 Il Consiglio di Unità Educativa ha il compito di:

- esprimere pareri su proposte/iniziative relative agli ambiti educativi/didattici ordinari e straordinari;
- esprimere pareri sul Piano dell' Offerta Formativa; che il collegio delle educatrici valuta assumendo conseguente deliberazione;
- assicurare la propria partecipazione consultiva per l'assunzione, da parte degli organi preposti, di decisioni di valenza generale;
- relazionarsi con la Rappresentanza Cittadina al fine di facilitare lo scambio di istanze proprie del territorio cui appartiene;
- deliberare l'utilizzo della/e scuola/e per attività extrascolastiche, legate alla didattica, nel limite dell'orario ordinario (fino alle ore 18).
- redigere al suo interno un regolamento relativo al proprio funzionamento.

8.4 Il segretario eletto o un suo delegato cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Unità Educativa e successivamente sottopone la bozza a tutti membri per il controllo e l' approvazione prima di consegnarla al Presidente e alla Responsabile dell'Unità Educativa, che ne curano la pubblicazione nelle modalità stabilite dall'Art.14.

Art. 9 - Categorie di eleggibili negli organismi di partecipazione

- 9.1 L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nell'organo collegiale, previste dal presente regolamento, spetta esclusivamente ai componenti delle categorie individuate al punto 7.2 dell'articolo 7.
- 9.2 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'organismo collegiale spetta ad entrambi i genitori dei bambini o a chi ne fa legalmente le veci.



Art. 10 –Elezioni del Consiglio di Unità Educativa

- 10.1 La Direzione del Settore Servizi all'Infanzia, con specifica comunicazione, indice le Elezioni.
- 10.2 La/Il Responsabile dell'Unità Educativa indice e presiede l'Assemblea Generale, in ogni sede di Servizio, per il rinnovo degli Organismi di Partecipazione, per la candidatura dei rappresentanti della componente Genitori.
- 10.3 La/Il Responsabile dell'Unità Educativa indice e presiede il Collegio degli educatori, in ogni sede di Servizio, per il rinnovo degli Organismi di Partecipazione, per la candidatura dei rappresentanti della componente Educatori.
- 10.4 Per tutte le operazioni viene individuato un segretario che stila il verbale.

Art. 11--Svolgimento delle elezioni del Consiglio di Unità Educativa

- 11.1 La Direzione dei Servizi all'Infanzia, inoltre, con specifica comunicazione, precisa le modalità e a chi afferiscono le singole competenze per il corretto svolgimento delle elezioni e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente regolamento. In particolare definisce:
- la modalità per la costituzione di apposita commissione elettorale per la sorveglianza dello svolgimento corretto delle elezioni
 - la formazione, a cura di ogni servizio, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
 - la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e della lista dei candidati;
 - lo svolgimento della propaganda elettorale, che deve essere compatibile con i tempi dello svolgimento dell'attività didattica,
 - la formazione delle liste dei candidati divisi per categoria e la predisposizione delle varie tipologie di schede;
 - lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
 - la proclamazione degli eletti;
 - la convocazione degli organi di partecipazione collegiali;
 - la presentazione dei ricorsi. Le decisioni, in ordine ai ricorsi presentati, sono attribuite alla Direzione del Settore dei Servizi all'Infanzia.



- 11.2 Le elezioni delle rappresentanze, nei singoli organismi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate congiuntamente. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per non più di due candidati. Esclusivamente in caso di più figli appartenenti a servizi differenti, ogni elettore avrà diritto a esprimere il proprio voto per ognuno dei servizi. Il voto è personale, libero e segreto. Votano entrambi i genitori.
- 11.3 L'esercizio del mandato decorre dalla proclamazione degli eletti effettuata dal Direttore di Settore dei Servizi all'Infanzia, entro e non oltre il ventesimo giorno dallo svolgimento delle elezioni.
- 11.4 Al fine di favorire la maggior partecipazione possibile degli elettori le votazioni si svolgono in un unico giorno lavorativo in spazi dedicati allestiti all'interno di ogni servizio.
- 11.5 La presentazione delle liste dei genitori, la relativa propaganda e le successive operazioni di voto e scrutinio, sono di competenza dei genitori.
- 11.6 La presentazione delle liste degli educatori, la relativa propaganda e le successive operazioni di voto e scrutinio, sono di competenza degli educatori.

Art.12 - Surroga dei membri cessati

- 12.1 Per la sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali, cessati dalla carica per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
- 12.2 Il mandato decorre dalla data di proclamazione effettuata dal Direttore di Settore dei Servizi all'Infanzia.
- 12.3 Il rappresentante del Consiglio di Zona può essere sostituito o revocato dal rispettivo Consiglio di Zona e termina il proprio mandato con la nomina del nuovo Consiglio di Unità Educativa.
- 12.4 Tutti i componenti degli organi collegiali cessano dalla carica a termine del periodo del mandato o a fine frequenza dei figli iscritti nel servizio in cui sono stati eletti.
- 12.5 Al termine del mandato, al fine di facilitare il "passaggio di consegne" i componenti uscenti degli organi collegiali parteciperanno alla prima seduta del Consiglio di Unità Educativa neoeletto.

Art. 13 - Costituzione degli Organi collegiali e validità delle deliberazioni

- 13.1 L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- 13.2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 13.3 La votazione è segreta quando si faccia questione di persona oppure quando la richieda la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 14 – Pubblicazione degli atti

- 14.1 Gli atti e i verbali del Consiglio di Unità Educativa sono pubblicati per 15 giorni in appositi albi dei Servizi dopodiché vanno ritenuti pubblici, salvo restando i casi di riservatezza tutelati dalla normativa vigente. I verbali preferibilmente devono essere diffusi anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. Non sono comunque soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 15 – Incompatibilità

- 15.1 Non è eleggibile a Presidente di organo collegiale il personale dipendente del Comune di Milano o chi sia dipendente di impresa o cooperativa che presta attività retribuita presso i Servizi all'Infanzia del Comune di Milano.
- 15.2 Il genitore, l'educatore e l'ausiliario che risultasse eletto in più organismi deve dichiarare la scelta per uno solo rinunciando agli altri.

Art. 16 – Decadenza

- 16.1 I membri eletti, compresi quelli nominati dal Consiglio di Zona, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Unità Educativa, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'Art. 12

Art. 17- Rappresentanza Cittadina dei Consigli

- 17.1 L'Amministrazione Comunale riconosce la **Rappresentanza Cittadina** dei Consigli di Unità Educativa che è composta da un numero massimo di 2 Presidenti, nominati per ogni Zona di decentramento e 1 Rappresentante designato dal Consiglio di Zona per ciascuna Zona, in rappresentanza di tutti i Consigli di Unità Educativa, *e inoltre dal Presidente della Commissione Educazione del Comune di Milano e da un Consigliere Comunale di minoranza.*
- 17.2 La Rappresentanza Cittadina si riunisce in Commissione a livello cittadino, almeno due volte all'anno, e qualora se ne ravvisi la necessità, o su convocazione del Presidente della Rappresentanza Cittadina, del Direttore del Settore, dell'Assessore, o del Presidente della Commissione Educazione del Consiglio Comunale o comunque su richiesta di un quinto dei componenti.
- 17.3 La Rappresentanza Cittadina dei Consigli di Unità Educativa è un organismo consultivo, che opera indifferentemente dal numero dei presenti alla seduta, in merito alle politiche educative della città di Milano, con una funzione di

collegamento tra il territorio e l'Amministrazione, facendosi carico di riportare suggerimenti, osservazioni, proposte e pareri emersi nei Consigli stessi.

17.4 Designa i rappresentanti per la partecipazione ai gruppi lavoro e di confronto, rispetto a varie tematiche proposte dall'Assessore o dal Direttore di Settore.

17.5 I partecipanti alle riunioni della Rappresentanza Cittadina sono tenuti a riportare le proposte e i pareri emersi nelle Unità Educative di appartenenza e a riferire alle rispettive Unità Educative entro 20 giorni, la valutazione e le decisioni assunte a livello Cittadino.

Art. 18 – Nomina della Rappresentanza Cittadina dei Consigli di Unità Educativa

18.1 Entro 2 mesi dall'inizio del mandato i Presidenti dei Consigli di Unità Educativa, di ciascuna Zona di Decentramento, si riuniscono in assemblea per individuare i nominativi dei candidati alla Rappresentanza Cittadina.

18.2 Nella stessa assemblea si procede all'elezione dei propri rappresentanti cittadini. Il voto è personale, libero e segreto.

18.3 In ogni assemblea viene individuato un segretario che stila il verbale. Nella prima assemblea viene nominato il Presidente della Rappresentanza Cittadina.

18.4 Sarà cura dei Rappresentanti eletti in assemblea, trasmettere l'esito delle votazioni, i nominativi degli eletti e il verbale delle elezioni della propria zona, entro 5 giorni dall'effettuazione delle stesse, al Direttore di Settore dei Servizi all'Infanzia

18.5 Il Direttore del Settore Servizi all'Infanzia darà formale comunicazione, a tutti i Consigli di Unità Educativa, dei nominativi della Rappresentanza Cittadina, entro e non oltre il ventesimo giorno delle elezioni della suddetta Rappresentanza

18.6 La Rappresentanza Cittadina resta in carica fino all'insediamento della nuova Rappresentanza.

Articolo 19 – Abrogazione e rinvio

19.1 E' abrogata ogni disposizione in contrasto col presente Regolamento.

19.2 Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere pubblicata per venti giorni all'albo del Servizio e raccolto dallo stesso unitamente agli atti amministrativi regolamentali previgenti.

19.3 Il presente Regolamento deve essere affisso nelle strutture e pubblicato sul sito internet del Comune.